



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile



**Meno Rischio
in Toscana**

Nuove soluzioni
contro
alluvioni e frane

Oggetto: Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue proposta di legge C. 2708 CNEL

AI SETTORE RAPPORTI
ISTITUZIONALI CON GLI ORGANI
DELLO STATO, DELLE REGIONI E
CON GLI ENTI LOCALI

c.a. Alessandro Lo Presti

Si inviano in allegato le proposte di modifica predisposte da questa Direzione alla Proposta di documento da rappresentare alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati in merito alla proposta di legge C. 2708 Cnel, recante "Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue".

IL DIRETTORE
Giovanni Massini

VP

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
proposta di legge C. 2708 CNEL

Osservazioni della Regione TOSCANA

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
Art. 1 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:		
Art. 62-bis. (Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue)		
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l’integrazione nel territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, d’intesa con l’Autorità di bacino distrettuale competente, previo parere non vincolante dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario.	1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l’integrazione nel territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, d’intesa con l’Autorità di bacino distrettuale competente, previo parere non vincolante dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario.	Sebbene la previsione costituisca una facoltà, occorre precisare che le leggi regionali nell’ambito della loro autonomia legislativa esercitata a seguito del trasferimento delle funzioni statali hanno disciplinato la materia (come ad es la regione Toscana) . La previsione di un’intesa e di un parere vincolante verrebbero a ledere la potestà legislativa regionale introducendo disposizioni non coerenti con l’assetto normativo regionale e nazionale che ha conferito autonomia legislativa in materia. Posto che per motivazioni di cui sopra le parti barrate debbano essere eliminate, si fa comunque presente che non si comprende la natura dell’intesa: debole? O forte? Con quali conseguenze e procedimento qualora non si raggiunga? Si verrebbe ad aggravare il procedimento amministrativo con possibili rallentamenti dell’azione amministrativa. Inoltre la materia è tecnica e l’intesa che natura avrebbe? La previsione è inconferente.
2. Il parere di cui al comma 1 è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può comunque procedere alla stipulazione della convenzione.	abrogare	Vedi sopra
3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono avere ad oggetto le seguenti attività: a) vigilanza sui corsi d’acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale; b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua di cui alla lettera a); c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche; d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli		Può rimanere per quelle regioni che non hanno una disciplina specifica e comunque come mera facoltà senza i’intesa e pareri vincolanti di cui si chiede la soppressione al comma 1.

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
accordi tra le parti.		
4. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1 l’individuazione dei corsi d’acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi, previa definizione degli stessi da parte di una commissione tecnica paritetica, composta da sei membri nominati dai medesimi soggetti che hanno stipulato la convenzione.	4. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1 l’individuazione dei corsi d’acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi, previa definizione degli stessi da parte di una commissione tecnica paritetica, composta da sei membri nominati dai medesimi soggetti che hanno stipulato la convenzione.	Anche relativamente a tale fattispecie, ovvero eventuali oneri da riconoscere ai Consorzi e relativa modalità di determinazione, si ritiene che debbano essere disciplinati dalla Regione (come ha fatto la Toscana).
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 141, le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi.		
6. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132.		
7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l’esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.		
8. I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.		E’ una previsione già contemplata nell’ordinamento
9. Nei casi di realizzazione di opere e di interventi oggetto di convenzione ai sensi del presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua possono, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto ovvero può essere prevista, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti o dei prezziari stabiliti dalle regioni o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con il valore del materiale estratto riutilizzabile. .	9. Nei casi di realizzazione di opere e di interventi di mitigazione del rischio idraulico o idrogeologico, compresi quelli oggetto di convenzione ai sensi del presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua e del litorale possono, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 agli articoli 27, comma 2, lettera d), e 30 del decreto legislativo 19 gennaio 2026 , n. 10, essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto ovvero può essere prevista, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dei costi delle attività inerenti la realizzazione delle suddette opere. alla sistemazione dei tronchi fluviali, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti o dei prezziari stabiliti dalle regioni o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con il valore del materiale estratto riutilizzabile. Il valore del materiale estratto è determinato con riferimento ai canoni demaniali vigenti, al prezzo regionale oppure mediante apposite indagini di mercato. La Regione, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio	Tale previsione è disposta nell’ambito della facoltà di stipulare le convenzioni, la Regione Toscana ha già una disciplina in materia La norma potrebbe avere un senso per introdurre le disposizioni derogatorie indicate. Ad esempio l’esonero del pagamento dell’IVA (dlgs 10/2026) su tali cessioni, nonché per derogare al canone. Inoltre il valore del materiale, essendo in un appalto pubblico, non può fare riferimento a prezziari diversi da quello regionale.

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
	1993, n. 275 ed alle relative disposizioni regionali, può ridurre o annullare il canone demaniale per l'estrazione dei suddetti materiali.	